

COPIA



COMUNE DI VOLANO

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione nr. 1 del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione - Seduta ordinaria.

OGGETTO: Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) - Modifica Regolamento comunale e approvazione aliquote per l'anno 2018.

L'anno **duemiladiciotto** addì **nove** del mese di **gennaio** alle ore **18.30** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i signori:

	A s s e n t i	
	Giust.	Ingiust.
Maria Alessandra Furlini - Sindaca		
Battistotti Marco	X	
Boschi Marco		
Boschi Paola		
Calavin Katia		
Consolati Valerio		
De Zuani Alessandro		
Gelmi Eugenio	X	
Malesardi Gianni	X	
Nicolussi Moz Davide		
Ortombina Walter		
Pasquali Rudi		
Raffaelli Carla		
Tovazzi Alberto		
Tovazzi Anna		
Volani Alessio		
Voltolini Mariateresa		
Zandarco Cristina		

Assiste il Vicesegretario signor Caprara dott. Giampaolo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora Anna Tovazzi nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
(Art. 54 - L.R. 1/1993 e s.m.)

Certifico io sottoscritto Vicesegretario comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno

12 gennaio 2018

all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

IL VICESEGRETARIO COM.LE
F.to Caprara dott. Giampaolo

**OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S) – MODIFICA
REGOLAMENTO COMUNALE E APPROVAZIONE
ALIQUOTE PER L'ANNO 2018**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

Gli articoli 1 e seguenti della L.P. n. 14/2014 hanno istituito l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) quale tributo proprio dei Comuni.

Il nuovo tributo trova applicazione dall'1.1.2015 e sostituisce le componenti IMUP e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale) di cui all'art. 1 commi 639 e seguenti della L. n. 147/2013.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 8 comma 2 della predetta L.P. n. 14/2014 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, il Comune può adottare un proprio Regolamento per la disciplina dell'IM.I.S., nei limiti e per le materie previste dalla medesima L.P. n. 14/2014.

Visto l'art. 18 della legge provinciale n. 21 del 30 dicembre 2015 (legge di stabilità provinciale per il 2016) che ha introdotto alcune modifiche alla disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) di cui agli articoli 1 e seguenti della Legge provinciale n. 14/2014, tra cui:

- l'esenzione per l'abitazione principale (ad esclusione delle categorie A1, A8 e A9), le fattispecie assimilare e le relative pertinenze (aliquota dello 0,00%);
- l'aliquota dello 0,55% per i fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2;
- previsione di una deduzione dalla rendita per i fabbricati strumentali all'attività agricola pari a euro 1.500,00 per il periodo d'imposta 2016;
- definizione del nuovo termine da cui considerare cessata la soggezione IMIS per le aree edificabili;
- previsione del rimborso d'ufficio dell'IMIS versata nel caso di vincolo di espropriazione previsto per 10 anni senza acquisizione da parte dell'Ente pubblico nonché nel caso di declassamento delle predette aree a "aree non edificabili".

Preso atto che l'Amministrazione comunale intende agevolare dal 2018 l'unica unità immobiliare abitativa posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE), e che abbiano maturato nel paese di residenza il diritto alla pensione, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso prevedendo, per tale fattispecie, l'assimilazione all'abitazione principale.

Rilevato inoltre che la legge di stabilità provinciale ha esteso l'applicazione dell'art. 14 comma 16 ter anche alle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991 n. 381 (disciplina delle cooperative sociali), come individuata dai provvedimenti provinciali attuativi di tale disposizione;

Presa visione dello schema di Regolamento comunale IM.I.S. allo scopo modificato predisposto dal Servizio Tributi e Tariffe ed allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, che per semplicità e chiarezza anche nei confronti dei contribuenti viene riapprovato interamente;

Dopo attenta valutazione in ordine alle potestà regolamentari previste in capo al Comune per legge, i suoi contenuti sono ritenuti idonei e condivisibili;

Dato atto che l'Assessore Davide Nicolussi Moz ha formulato una proposta di emendamento in atti del Comune al protocollo nr. 147 di data 09.01.2018 per integrare la proposta di delibera e

dell'allegato Regolamento in oggetto, per inserire le modifiche di adeguamento alla L.P. 29.12.2017 nr. 18 "Legge di stabilità provinciale 2018" secondo il testo evidenziato nella stessa;

Preso atto che sull'emendamento proposto sono stati espressi i pareri favorevoli da parte del Responsabile competente per la regolarità tecnico-amministrativa e del responsabile del Servizio finanziario per la regolarità contabile;

Ritenuto meritevole di approvazione l'emendamento sopra indicato e pertanto di introdurre le modifiche in esso contenute;

Rilevato inoltre che, in data 29 dicembre 2017, è entrata in vigore la legge provinciale n. 18/2017 "Legge di stabilità provinciale 2018" che prevede, tra l'altro, all'art. 5, la modifica della L.P. 30 DICEMBRE 2014 N. 14 istitutiva dell'IMIS:

"Dopo la lettera b) del comma 6 bis dell'articolo 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono inserite le seguenti: "b bis) limitatamente ai periodi d'imposta 2018 e 2019, per i fabbricati attribuiti alla categoria catastale D1 la cui rendita catastale è uguale o minore a 75.000 euro l'aliquota è fissata nella misura dello 0,55 per cento; b ter) limitatamente ai periodi d'imposta 2018 e 2019, per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali D7 e D8 la cui rendita catastale è uguale o minore a 50.000 euro le aliquote sono fissate nella misura dello 0,55 per cento; b quater) limitatamente ai periodi d'imposta 2018 e 2019, per i fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale l'aliquota è fissata nella misura dello 0,00 per cento; b quinquies) limitatamente ai periodi di imposta 2018 e 2019, per i fabbricati di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f), la cui rendita catastale è uguale o minore a 25.000 euro, l'aliquota è fissata nella misura dello 0,00 per cento; b sexies) limitatamente ai periodi d'imposta 2018 e 2019, per i fabbricati di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f bis), l'aliquota è fissata nella misura dello 0,00 per cento." 2. Dopo il comma 6 ter dell'articolo 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 è inserito il seguente: "6 quater. Per i periodi d'imposta 2018 e 2019 le disposizioni di cui al comma 6 ter si applicano anche alle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), come individuate dai provvedimenti provinciali attuativi di tale disposizione..."

Preso atto di quanto sopra risulta necessario aggiornare le aliquote IM.I.S. da applicare dal 2018 e per gli anni successivi salvo nuove modifiche e/o integrazioni normative;

Rilevata l'opportunità di riapprovare tutte le aliquote da applicarsi per l'anno 2018 per opportunità e chiarezza nei confronti dei contribuenti;

Si ritiene pertanto di proporre le seguenti aliquote per l'anno 2018 che garantiscono, da una parte, il raggiungimento di un equilibrio di bilancio e dall'altra un contenimento della pressione fiscale a carico delle attività economiche e delle famiglie:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale e assimilati e pertinenze e assimilati (residenti in RSA, soggetti AIRE di cui all'art. 5 comma 2), escluse categorie A1, A8 e A9	0,00%		
Abitazione principale e assimilati e pertinenze, CATEGORIE A1, A8 E A9	0,35%	€ 269,95	
Altri fabbricati ad uso abitativo e le relative pertinenze	0,91%		

Fabbricati abitativi e pertinenze in comodato a parenti IN LINEA RETTA di 1° grado CON CONTRATTO REGISTRATO	0,46%		
Fabbricati destinati e utilizzati a scuole paritarie	0,00%		
Fabbricati in categoria catastale C1, C3, D2, A10	0,55%		
Fabbricati ad uso non abitativo per le categorie catastali D/1 (con rendita superiore a 75.000 euro), D/3, D/4, D/6, D/7 (con rendita superiore a 50.000 euro), D/8 (con rendita superiore a 50.000 euro) e D/9.	0,79%		
Fabbricati ad uso non abitativo per le categorie catastali D/1 (con rendita uguale o inferiore a 75.000 euro), D/7 (con rendita uguale o inferiore a 50.000 euro), D/8 (con rendita uguale o inferiore a 50.000 euro).	0,55%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola (con rendita uguale o minore a 25.000 euro)	0,0%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola (con rendita superiore a 25.000 euro)	0,1%		€ 1.500,00
fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale	0,0%		
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,91%		

Dato atto che il Regolamento trova applicazione dall'1.1.2018;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L e s.m.;

Visto il Regolamento di Contabilità Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 di data 14 marzo 2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Preso atto:

- del parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio Tributi Sovracomunale ex art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L
- del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ex art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Vista la L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.;

Esperita la votazione con voti favorevoli nr. 11, contrari nr. 0, astenuti nr. 4 (Boschi Marco, Boschi Paola, De Zuani Alessandro, Voltolini Mariateresa), espressi per alzata di mano dai nr. 15 consiglieri presenti e votanti, sulla proposta di emendamento citata in narrativa ed in atti;

Con voti favorevoli nr. 11, contrari nr. 4 (Boschi Marco, Boschi Paola, De Zuani Alessandro, Voltolini Mariateresa), astenuti nr. 0, espressi per alzata di mano dai nr. 15 consiglieri presenti e votanti sul testo della proposta di deliberazione così emendato e con il medesimo risultato per quanto riguarda l'immediata esecutività del presente provvedimento;

DELIBERA

- di riapprovare, per i motivi meglio espressi in premessa, nonché per chiarezza e semplificazione, il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, tenuto conto delle modifiche ed integrazioni apportate di seguito indicate:
 - all'art. 5 comma 2 viene aggiunta la lettera b) con il seguente testo: L'unica unità immobiliare abitativa posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE), e che abbiano maturato nel paese di residenza il diritto alla pensione, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
 - L'art. 4 comma 4 viene così modificato: Per i periodi d'imposta 2016, 2017, 2018 e 2019, salvo nuove disposizioni normative di cui alla L.p. 14/2014, sono esenti gli immobili posseduti dalle cooperative sociali e dalle ONLUS che rispettano i requisiti stabiliti dall'art. 14 comma 6 ter della L.P. 14/2014. Per i periodi d'imposta 2018 e 2019 le disposizioni del presente comma si applicano anche alle cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), come individuate dai provvedimenti provinciali attuativi di tale disposizione. I soggetti interessati devono presentare al Comune entro il 31 dicembre di ciascun anno apposita comunicazione per certificare il possesso dei requisiti di legge. Detta esenzione non si cumula con quelle di cui al comma 1, lettera c) e e) ed al comma 3 del presente articolo.
- di dare atto, per i motivi ed in base alla normativa meglio illustrati in premessa, che il Regolamento di cui al punto 1) trova applicazione dal 1° gennaio 2018;
- di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rinvia alle norme di legge che disciplinano il tributo in parola;
- di approvare le aliquote IM.I.S. per l'anno 2018 come di seguito indicato:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale e assimilati e pertinenze e assimilati (residenti in RSA, soggetti AIRE di cui all'art. 5 comma 2), escluse categorie A1, A8 e A9	0,00%		
Abitazione principale e assimilati e pertinenze, CATEGORIE A1, A8 E A9	0,35%	€ 269,95	
Altri fabbricati ad uso abitativo e le relative pertinenze	0,91%		
Fabbricati abitativi e pertinenze in comodato a parenti IN LINEA RETTA di 1° grado CON CONTRATTO REGISTRATO	0,46%		
Fabbricati destinati e utilizzati a scuole paritarie	0,00%		
Fabbricati in categoria catastale C1, C3, D2, A10	0,55%		
Fabbricati ad uso non abitativo per le categorie catastali D/1 (con rendita superiore a 75.000 euro), D/3, D/4, D/6, D/7 (con rendita superiore a 50.000 euro), D/8 (con rendita superiore a 50.000 euro) e D/9.	0,79%		
Fabbricati ad uso non abitativo per le	0,55%		

categorie catastali D/1 (con rendita uguale o inferiore a 75.000 euro), D/7 (con rendita uguale o inferiore a 50.000 euro), D/8 (con rendita uguale o inferiore a 50.000 euro).			
Fabbricati strumentali all'attività agricola (con rendita uguale o minore a 25.000 euro)	0,0%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola (con rendita superiore a 25.000 euro)	0,1%		€ 1.500,00
fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale	0,0%		
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,91%		

5. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi e secondo le modalità (in via esclusivamente telematica) di cui dell'art. 13 commi 13 e 15 del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, quarto comma del D.P.Reg: 01.02.2005 nr.3/L;
7. di dare evidenza, ai sensi del combinato disposto dall'art. 73 del T.U.LL.RR.O.C. della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.P. 23/92 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale ai sensi della L.R. 04.01.1993 n. 1 e successive modificazioni;
 - ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della Legge 06.12.1971 n. 1034;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.01.1971 n. 1199.
